

23_SO36_1_DGR_2025_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2023, n. 2025

PS PAC 2023-2027. CSR 2023-2027. Bandi per l'accesso agli interventi gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 aca10) e sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali. Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, Azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'articolo 70 concernente gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modali-

tà di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, come modificato con decisione C(2023)6990 de 23 ottobre 2023 di approvazione della modifica, e in particolare gli interventi di sviluppo rurale;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);

- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), la quale all'articolo 3, comma 1 stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC;

- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune);

- le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

a) 13 gennaio 2023, n. 26 avente ad oggetto "Piano strategico della PAC 2023-2027. Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

b) 26 maggio 2023, n. 833 recante "Regolamento (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2023";

c) 23 novembre 2023, n. 1876 avente ad oggetto "PSN PAC 2023-2027. Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione versione 2.0", con la quale sono state recepite nel CSR quale documento attuativo regionale del PSP, le modifiche apportate al Piano Strategico della PAC;

PRESO ATTO che il CSR, in conformità al PSP, contiene, tra le altre, anche le schede descrittive degli interventi: "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" (SRA 10 ACA10) e "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno" (SRA 28, azione 6);

CONSIDERATO che, in conformità al sistema di governance definito nel CSR, l'Autorità di gestione regionale è competente nella predisposizione dei bandi per l'accesso agli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR medesimo;

CONSIDERATO che i criteri di selezione relativi agli interventi SRA10 e SRA28.6 sono stati sottoposti e approvati dal Comitato di monitoraggio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115;

VISTO il testo del bando predisposto dall'Autorità di gestione regionale per l'accesso agli interventi per lo sviluppo rurale "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" (SRA 10 ACA10) e "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno" (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il bando in oggetto:

- prevede termini del procedimento superiori a novanta giorni e che tale previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità dei procedimenti medesimi;

- dà attuazione anche all'intervento SRA28.6 mediante la concessione di un sostegno a favore del settore forestale e pertanto è soggetto alle disposizioni e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2022/2472;

DATO ATTO che il bando, con riferimento al citato intervento, è oggetto di procedura di esenzione ai sensi dello regolamento (UE) 2022/2472 mediante apposito sistema di notifica elettronica (SANI2);

RITENUTO di approvare il bando per l'accesso agli interventi Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 ACA10) e Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della

Regione 27 agosto 2004, n. 277;

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare il bando per l'accesso agli interventi Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 ACA10) e Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di specificare che il bando di cui al punto 1), con riferimento all'intervento 28.6, è oggetto di procedura di esenzione ai sensi dello regolamento (UE) 2022/2472 mediante apposito sistema di notifica elettronica (SANI2).

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BANDO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" (SRA10) E "SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI – MANTENIMENTO PER UN ULTERIORE PERIODO DI IMPEGNO"(SRA28.6) DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023 - 2027

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
Articolo 1 Finalità e descrizione generale	3
Articolo 2 Definizioni	3
Articolo 3 Tipologie di interventi SRA e obiettivi specifici	4
Articolo 4 Aiuti di Stato	5
Articolo 5 Aree di intervento	5
Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI	6
Articolo 7 Beneficiari	6
Articolo 8 Tipologia di accesso e durata del periodo di impegno	6
Articolo 9 Importi del sostegno e degressività	6
Articolo 10 Cumulabilità	6
Articolo 11 Requisiti di ammissibilità	7
Articolo 12 Altri requisiti obbligatori	8
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI	8
Articolo 13 Impegni comuni ai singoli interventi SRA	8
Articolo 14 Adeguamento degli impegni, clausola di revisione e subentro	8
Articolo 15 Divieto di pluricontribuzione	9
CAPO IV PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO	9
Articolo 16 Presentazione della domanda	9
Articolo 17 Presentazione tardiva della domanda	10
Articolo 18 Criteri di selezione	10
Articolo 19 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno	10
Articolo 20 Modifica o ritiro della domanda	10
Articolo 21 Cause di forza maggiore	10
Articolo 22 Errori palesi	10
TITOLO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI	11

CAPO I SRA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE	11
Articolo 23 Applicazione	11
Articolo 24 Azioni previste	11
Articolo 25 Impegni.....	12
CAPO II SRA28 SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI – AZIONE 28.6 MANTENIMENTO PER UN ULTERIORE PERIODO DI IMPEGNO.....	13
Articolo 26 Applicazione	13
Articolo 27 Azioni previste	13
Articolo 28 Impegni.....	13
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....	14
CAPO I DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 29 Disposizione di rinvio.....	14
Articolo 30 Trattamento dei dati personali	14
Articolo 31 Contatti.....	14
ALLEGATI	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità e descrizione generale

1. Il presente bando è adottato in attuazione degli interventi per lo sviluppo rurale denominati "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" (SRA10) e "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno" (SRA 28, Azione 6) contenuti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023 n. 26, modificato con deliberazione 23 novembre 2023 n. 1876, in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
- d) Ufficio attuatore: struttura o servizio regionale competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e, se delegato, delle domande di pagamento;
- e) Organismo pagatore regionale: organismo pagatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR FVG) istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2023;
- f) Sistema informativo dell'OPR (SI OPR FVG): sistema informativo regionale per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- g) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEASR, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
- h) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- i) Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA): il sistema di informazione geografica basato su orto immagini aeree o satellitari di altissima, alta e media risoluzione del territorio, di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116, gestito da AGEA, e definito all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 1° marzo 2021;
- j) Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS): definito all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116 come una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA, o altri dati di valore almeno equivalente;
- k) Parcella agricola: unità elementare del SIPA rappresentata da un'unità di superficie agricola, come definita nel PSP;
- l) Eco-schemi: sostegni a favore dei regimi volontari in materia di clima, ambiente e benessere degli animali approvati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115;

- m) Condizionalità rafforzata: insieme dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- n) Condizionalità sociale: disposizioni relative alle condizioni di lavoro;
- o) Rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- p) Regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;
- q) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- r) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- s) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- t) Superficie agricola totale (SAT): area complessiva dei terreni aziendali comprendente la SAU, le tare, i boschi, le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali, i fabbricati e tutti gli altri elementi non produttivi;
- u) Superficie agricola utilizzata (SAU): insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole;
- v) Superficie oggetto di impegno (SOI): superficie aziendale oggetto di impegno;
- w) Appezamento fisso: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento tra quelli previsti dall' articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno;
- x) Domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- y) Domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;
- z) Degressività: riduzione percentuale del premio al superamento di una soglia predefinita.

Articolo 3 Tipologie di interventi SRA e obiettivi specifici

1. Gli interventi SRA e le relative azioni, attivati a livello regionale, sono di seguito elencati:

- a) SRA10 ACA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA10):
 - 1) Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive:
 - a. 10.1.1 Fasce Tampone;
 - b. 10.1.2 Siepi o Filari;
 - 2) Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee:
 - a. 10.2.1 Fasce erbacee;
 - 3) Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura:
 - a. 10.3.1 Boschetti naturalistici;
 - b. 10.3.2 Sistemi macchia-radura.
- b) SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28):
 - 1) Azione 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno.

2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono l'assunzione da parte dei beneficiari dei seguenti impegni volti al raggiungimento degli obiettivi specifici della PAC 2023-2027 sotto riportati:

- a) OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- b) OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- c) OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 rispondono agli obiettivi specifici del PSP, come indicato nella Tabella 1 seguente:

Tabella 1

	SRA10	SRA28
OS4	X	X
OS5	X	X
OS6	X	X

Articolo 4 Aiuti di Stato

1. Gli interventi disciplinati dal presente bando, con esclusivo riferimento all'intervento SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azione 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno, sono attuati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 41 relativo agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento.

Articolo 5 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti per le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate, per l'intera programmazione quinquennale, le risorse finanziarie di fondi cofinanziati come da Tabella 2:

Tabella 2

Codice Intervento	Descrizione Intervento	Importi a bando (euro)
SRA10	ACA 10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche <ul style="list-style-type: none"> • Azione 10.1.1 Fasce Tampone • Azione 10.1.2 Siepi o Filari • Azione 10.2.1 Fasce erbacee • Azione 10.3.1 Boschetti • Azione 10.3.2 Sistemi macchia-radura 	500.000
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali <ul style="list-style-type: none"> • Azione 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno 	400.000

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 7 Beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento SRA10 sono:
 - a) Agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - b) Enti pubblici gestori di aziende agricole;
 - c) Altri gestori del territorio.
2. I beneficiari dell'intervento SRA28.6 sono:
 - a) Proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento (CEE) n. 2080/92 e PSR Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223).

Articolo 8 Tipologia di accesso e durata del periodo di impegno

1. La tipologia di accesso per gli interventi di cui all'articolo 3 è individuale.
2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sugli interventi di cui all'articolo 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2024 per una durata di 5 anni per l'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) e a partire dal 1° gennaio 2024 per una durata di 10 anni per l'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).

Articolo 9 Importi del sostegno e degressività

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) ed è differenziato per i singoli interventi SRA. All'importo ammesso per l'intervento SRA10 è applicato un coefficiente di degressività. Gli importi del sostegno e i coefficienti di degressività sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella 3 – Importi del sostegno

Intervento	Descrizione Intervento	Codice Intervento	Euro/Ettaro FVG
SRA10	ACA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche	SRA10 – FVG.01 Formazioni arboreo/ arbustive	1.736,00
		SRA10 – FVG.02 Formazioni lineari erbacee	1.454,00
		SRA10 – FVG.03 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura	1.000,00
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	SRA28 – FVG.06 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno	500,00 per primi 5 anni, 250,00 per i successivi 5

Tabella 4 – Coefficienti di degressività

Intervento	Degressività	Quota del sostegno coperta (soglia/%)		
SRA10	SI	> € 10.000: riduzione del premio del 25%	> € 20.000: riduzione del premio del 50%	> € 30.000: riduzione del premio del 100%

Articolo 10 Cumulabilità

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1, il beneficiario non può impegnare nella medesima annualità la stessa superficie con più di un'azione dello stesso intervento.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 il beneficiario non può impegnare nella medesima annualità la stessa superficie con altri interventi SRA, né con altri interventi del PSR 14-22 e non sono pertinenti gli Eco-schemi, come da Allegato 4 del CSR FVG.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

1. Per tutti gli interventi, i beneficiari possiedono i seguenti requisiti:

a) Possiedono un titolo di conduzione di cui all'Allegato III del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le superfici oggetto di aiuto ricadenti nel territorio regionale.

2. I requisiti specifici relativi ai singoli interventi sono i seguenti:

a) Intervento SRA10

- 1) sono agricoltori in attività;
- 2) l'infrastruttura ecologica è già presente all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SAT aziendale, ad eccezione delle fasce erbacee dell'Azione 10.2.1;
- 3) le aree oggetto dell'intervento sono le aree rurali A e B di cui all'Allegato A;
- 4) esclusivamente per l'Azione 10.3.1, gli interventi ammissibili sono stati precedentemente finanziati con fondi comunitari;
- 5) esclusivamente per l'Azione 10.3.2, gli interventi ammissibili sono stati precedentemente finanziati con fondi FEASR;
- 6) l'intervento si applica su appezzamenti fissi.

b) Intervento SRA28

- 1) le superfici, agricole e non agricole, oggetto dell'intervento hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento nelle precedenti programmazioni dal regolamento CEE n. 2080/92 e dai PSR Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223);
- 2) l'impegno al mantenimento degli imboscamenti realizzati con gli strumenti di finanziamento e sulle superfici alla data del 1 gennaio 2024 deve risultare terminato; le superfici il cui periodo di impegno termina il 15 maggio 2024 sono considerate ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 15;
- 3) l'intervento si applica su appezzamenti fissi;
- 4) i beneficiari devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti;
- 5) la superficie oggetto di impegno (SOI) non può avere estensione inferiore ad un ettaro, composta anche da più corpi (adiacenti o no) dalle dimensioni unitarie singole minime di 5.000 metri quadri;
- 6) entro la superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere possibile riscontrare un grado di copertura del suolo almeno pari al 50% composto da specie arboree o arbustive;
- 7) la domanda di sostegno deve essere corredata da un "Piano di mantenimento", in modo da definire nel dettaglio i criteri di conduzione dell'impianto per tutta la durata dell'impegno al mantenimento prevista dal presente bando; tale strumento pianificatorio deve essere composto almeno da una relazione tecnico – illustrativa, una planimetria in scala 1:5.000 illustrativa della localizzazione e tempistiche di realizzazione degli interventi di cui al punto 8.4) ed un allegato fotografico, come descritti nei punti seguenti;
- 8) la relazione tecnico – illustrativa di cui al punto 7) dovrà fornire elementi conoscitivi in merito a:
 - 8.1) lo stato di fatto della piantagione, con informazioni relative alla composizione del popolamento, età, forma di governo e di trattamento selvicolturale al momento posti in essere, valutazione qualitativa dello stato ecologico e fito-sanitario del popolamento, con l'evidenza di eventuali criticità (ad esempio, presenza di specie infestanti invasive, rilevanti danni da fauna selvatica, ecc.);
 - 8.2) l'obiettivo delineante l'assetto finale del popolamento arboreo o arboreo – arbustivo (con la forma di governo prescelta e tipologia di produzioni ritraibili);
 - 8.3) i criteri di azione proposti per il raggiungimento dell'assetto finale di cui alla lettera b), col dettaglio della programmazione degli stessi entro il periodo d'impegno previsto dal presente bando;
- 9) l'allegato fotografico, di cui al punto 7), deve essere almeno identificativo dello stato di fatto del popolamento arboreo o arboreo/arbustivo, al quale preferibilmente affiancare immagini dello stato pregresso e/o iniziale della piantagione disposte in sequenza cronologica;

- 10) il "Piano di mantenimento" di cui al punto 7) dovrà essere redatto, sul fac-simile allegato al presente bando (Allegato C), da un tecnico abilitato appartenente ad un ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e/o Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- 11) Nel caso in cui i beneficiari dell'intervento 28.6 siano imprese, le stesse non devono versare in condizioni di difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e pagamento, fatto salvo quanto specificato al comma 2, lettera b), punto 2).

4. I requisiti di cui al comma 2, lettera b), punti 7-10, si intendono soddisfatti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 12 Altri requisiti obbligatori

1. I beneficiari rispettano altresì i seguenti obblighi:

- a) Condizionalità rafforzata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, al DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 Allegati 1 e 2, e alla DGR 833/2023;
- b) Condizionalità sociale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115, al DM n. 664304 del 28 dicembre 2022, all'articolo 2 del D. Lgs. n. 42/2023 e alla DGR 833/2023;
- c) Requisiti minimi di cui all'art 18 del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) Mantenimento della superficie a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/2115.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 13 Impegni comuni ai singoli interventi SRA

1. I beneficiari conducono le superfici a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo di impegno in modo continuativo.
2. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
3. Per il primo anno di impegno il rinnovo deve essere effettuato entro il 15 maggio.
4. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

Articolo 14 Adeguamento degli impegni, clausola di revisione e subentro

1. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno/pagamento devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
 - a) Mantenimento per tutto il periodo di impegno della superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) Il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) Se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 20 ed i subentri di cui alla lettera d);
 - d) Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le sue superfici a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo;

- e) Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento;
- f) In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti già percepiti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo;
- g) Il beneficiario che, per scelta, non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OPR FVG o tramite comunicazione via PEC all'ufficio attuatore ed è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

Articolo 15 Divieto di pluricontribuzione

1. I beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno/pagamento a valere sui bandi di cui alla misura 10 del PSR 2014-2022, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 7 maggio 2021, possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando.

2. I beneficiari che nell'anno 2023 hanno presentato domanda di pagamento per l'ultimo anno di impegno a valere sul regolamento CEE n. 2080/92, sul PSR 2000-2006 - Misura H o sul PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223 possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando.

3. Al fine di evitare il doppio finanziamento, nel caso in cui la domanda di sostegno/pagamento o la domanda di pagamento presentate a valere sulle precedenti programmazioni di cui ai commi 1 e 2 riguardino le medesime superfici della domanda di sostegno/pagamento presentata sul presente bando, si applica una decurtazione del sostegno per il pagamento della prima annualità così come descritto nella Tabella 5 sotto riportata:

Tabella 5

PSR 2014-2022	PS PAC 2023-2027	DECURTAZIONE
M 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario	SRA10	37,50%
Regolamento CEE n. 2080/92 PSR 2000-2006 - Misura H PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223	SRA28.6	37,50%

CAPO IV PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 16 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, sul portale del sistema informativo OPR FVG, raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, a partire dalla data di operatività del sistema informativo che sarà comunicata sul sito dell'OPR FVG e sul sito www.europa.regione.fvg.it; il termine ultimo di presentazione della domanda è il 15 maggio 2024, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli Organismi competenti e rese note dall'AdGR.

2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OPR FVG entro il termine annualmente stabilito dagli Organismi competenti e rese note dall'AdGR.

3. Prima della presentazione della domanda di cui ai commi precedenti, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503, compilando, se del caso, il piano di coltivazione.

Articolo 17 Presentazione tardiva della domanda

1. A norma dell'articolo 5 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 15 comma 1 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

Articolo 18 Criteri di selezione

1. Qualora la dotazione finanziaria di cui alla Tabella 2 non sia sufficiente a soddisfare le domande di sostegno/pagamento ammissibili a finanziamento, sono applicati i criteri di selezione di cui all'Allegato D.

Articolo 19 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. L'istruttoria è svolta entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'OPR FVG.
2. Limitatamente all'intervento 28.6 l'erogazione dell'aiuto sotto forma di premio annuale per ettaro non può essere effettuata qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.
3. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 20 Modifica o ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario.
2. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.
3. Il beneficiario presenta la domanda di modifica o di ritiro sul sistema informatico dell'OPR FVG o tramite PEC all'Ufficio attuatore.

Articolo 21 Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) Una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) La distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) Un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) L'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) Il decesso del beneficiario;
- f) L'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore via PEC i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 22 Errori palesi

1. Le domande di sostegno/pagamento e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi presentati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:

- a) Che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

- b) Che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore;
 - c) Che derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) Che derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio stesso.
4. Non sono considerati errori palesi:
- a) L'errata o mancata indicazione del CUAA;
 - b) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - c) L'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
 - d) L'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari alla valutazione dei criteri di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;
 - e) Il mancato inserimento del possesso di superfici il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
 - f) La richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
 - g) Gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi in annate diverse.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI

CAPO I SRA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

Articolo 23 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a).

Articolo 24 Azioni previste

1. Le azioni previste sono le seguenti:
- a) Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive:
 - 1) 10.1.1 Fasce Tampone: formazioni lineari continue costituite da specie arboree e/o arbustive, in monofilare o in plurifilare, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale o il reticolo idrografico. La copertura arboreo/arbustiva è superiore al 20%; la lunghezza minima è di 25 m, la larghezza minima di 2 m e massimo di 7 m. Qualora l'infrastruttura sia stata realizzata con fondi del PSR 2014-22 misura 4.4.1 operazione 1, per le caratteristiche della fascia tampone si fa riferimento a quanto indicato nelle misure di finanziamento in oggetto;
 - 2) 10.1.2 Siepi o Filari: formazioni lineari continue costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate. La copertura arboreo/arbustiva è superiore al 20%; la lunghezza minima è di 25 m, la larghezza minima di 2 m e massimo di 7 m. Qualora l'infrastruttura sia stata realizzata con fondi del PSR 2014-2022 misura 4.4.1 operazione 1, per le caratteristiche della siepe si fa riferimento a quanto indicato nelle misure di finanziamento in oggetto.
 - b) Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee:

- 1) 10.2.1 Fasce erbacee: formazione lineare costantemente inerbita con specie prative interposta tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate o associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva. La larghezza minima è di 5 m.

c) Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura:

- 1) 10.3.1 Boschetti naturalistici: formazione a prevalente finalità naturalistica, non classificata nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, formato da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. Sono strutture realizzate con precedenti finanziamenti comunitari, e mantengono tali caratteristiche specifiche;
- 2) 10.3.2 Sistemi macchia-radura: infrastrutture finanziate attraverso gli investimenti non produttivi del PSR 2014-2022; per le caratteristiche specifiche si fa riferimento alle indicazioni previste dal relativo bando.

Articolo 25 Impegni

1. Gli impegni sono:

a) Per l'Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive:

- 1) Il beneficiario si impegna a mantenere la formazione arboreo-arbustiva;
- 2) Il beneficiario esegue i seguenti interventi di manutenzione attiva:
 - mantenimento della formazione lineare, con reintegrazione delle eventuali fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive;
 - contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone invasive nelle formazioni arboreo/arbustive;
 - potature strutturali favorevoli la ramificazione regolamentate di cui all'Allegato E; asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive.
- 3) Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, obbligo di impiego di specie indicate dalla Regione di cui all'Allegato B e nelle disposizioni di attuazione dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;
- 4) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari;
- 5) Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 6) Divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive.

b) Per l'Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee:

- 1) Laddove non presente o disomogenea, il beneficiario si impegna a seminare una fascia erbacea durante il primo anno d'impegno;
- 2) Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari ad almeno 5 metri;
- 3) Sfalciatura della fascia erbacea 2 volte all'anno, con asporto della biomassa vegetale;
- 4) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari;
- 5) Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 6) Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive;
- 7) Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.

c) Per l'Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura:

- 1) La densità minima è di 500 esemplari per ha, con una distanza massima dal piede degli esemplari di 4 m. Qualora questi criteri non siano rispettati, la densità viene adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;

- 2) Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate dalla Regione nelle disposizioni di attuazione dell'intervento di cui all'Allegato B, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;
- 3) Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;
- 4) Controllo con cadenza almeno annuale delle specie alloctone invasive e controllo delle specie invasive che limitano lo sviluppo delle specie target;
- 5) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari;
- 6) Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

CAPO II SRA28 SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI – AZIONE 28.6 MANTENIMENTO PER UN ULTERIORE PERIODO DI IMPEGNO

Articolo 26 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento SRA28.6 di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).

Articolo 27 Azioni previste

1. Le azioni previste riguardano la possibilità di mantenimento delle piantagioni realizzate nell'ambito di precedenti programmazioni di cui all'articolo 11 comma 2 lettera b) numero 1) che hanno terminato il periodo di impegno.

Articolo 28 Impegni

1. Gli impegni sono:

- a) realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto dell'ufficio attuatore, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- b) svolgere annualmente almeno uno tra gli interventi elencati nell'allegato C e riportati nel "Piano di mantenimento". Di questi, i diradamenti, geometrici e/o selettivi sono da eseguirsi almeno una volta entro il periodo d'impegno;
- c) accettare gli obblighi previsti dal Piano di cui alla lettera a), i quali vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- d) non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'Ufficio attuatore;
- e) mantenere le superfici per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- f) ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste nel Piano di mantenimento;
- g) non effettuare attività di pascolamento;
- h) non realizzare cure colturali finalizzate alle produzioni frutticole, quali, ad esempio, innesti, tagli di ceduzione del nesso (salvo quelli espressamente previsti dal Piano di mantenimento), tagli anticipati e potature;
- i) rispettare l'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione è gratuita e ammonta ad un minimo di ore quarantotto complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. L'elenco dei corsi e le modalità di partecipazione saranno fornite dall'AdGR.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 già vigente al momento di pubblicazione del presente bando e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000.

Articolo 30 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 31 Contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a:

- Sonia Venerus, telefono 0432/555106, e-mail: sonia.venerus@regione.fvg.it
- Umberto Fattori (per l'Intervento SRA10), telefono 0432/555660, e-mail: umberto.fattori@regione.fvg.it
- Francesco Portelli (per l'Intervento SRA28.6), telefono 0432/555889, e-mail: francesco.portelli@regione.fvg.it
- PEC: svilupporurale@certregione.fvg.it

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web Europa FVG, all'indirizzo: www.europa.regione.fvg.it